



Comune di Maracalagonis

Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n°25 del 22 settembre 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese settembre, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Revisore constata di aver ricevuto la documentazione inerente il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, costituita dai seguenti allegati:

- la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria relativa alla ipotesi di accordo annuale avente come oggetto: “Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. Relazione illustrativa tecnico finanziaria costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 Artt. 40 comma 3 - sexies del D.Lgvo 165/2001”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 20.07.2020 avente per oggetto: “Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Finanziarie Decentrate da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2020”;

- la Determinazione n.774 del 22/07/2020 del Responsabile del servizio Economico-Finanziario avente ad oggetto: “Determina Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020”.

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Visti

- l’art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1.04.1999, modificato dal CCNL 22.01.2004, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dai revisori dei conti;
- l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”.

Premesso che

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la determinazione della parte stabile del fondo e la costituzione del fondo per le risorse decentrate sia di competenza del Responsabile del Personale;
- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) siano annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell’ente nonché dei

nuovi servizi dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetti alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per la parte variabile;

- le risorse stabili, presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- le risorse variabili, presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 e integrata dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018. Le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
- l'art. 40 del D.Lgs 165/2001, al comma 3 sexies prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo;
- il comma 3 l'articolo 40 specifica che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto il 21.05.2018, contiene agli articoli 67 e seguenti la disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate;
- la nuova disciplina per la costituzione delle risorse decentrate è contenuta nell'art. 23 del sopracitato CCNL, che al comma 1 dispone che “a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore Unico, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di

cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001. Con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;

- l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. I, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. I, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato.

Preso atto che

- nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;

- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

- il Comune nell'anno 2020 rispetta i valori soglia e le percentuali assunzionali stabilite dal Decreto 34/2019;

- l'importo del fondo risorse decentrate anno 2020 rispetta il limite stabilito dalla norma;

- prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo l'Ente provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

- per la costituzione provvisoria del fondo, annualità 2020, è stato richiesto ai Responsabili competenti, di comunicare le risorse variabili riconducibili agli ulteriori istituti di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) del CCNL Comparto Funzioni Locali come segue:

- € 56.900,82 importo per incentivazione funzioni tecniche (lavori pubblici), importo per innovazione - previsto nell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 quale 2% del fondo incentivante, in base all'indicazione del Responsabile competente in data 20 Aprile 2020, agli atti del Settore;
- € 500,00 compensi ai messi notificatori art. 19 del CCDI Destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria per essere finalizzata all'erogazione di incentivi alla produttività a favore dei messi notificatori. (rif. Art. 54 del CCNL 14/09/2000);
- € 5.000,00 compensi per specifiche disposizioni di legge (celebrazioni matrimoni civili) Art. 20 CCDI di cui all'art. 15 comma 1 lettera c) del CCNL 01.04.1999, così come integrato dall'art. 4 comma 4 lettera c) dal CCNL 05.10.2001;
- € 12.000,00 compensi per attività di recupero evasione IMU - art. 17 CCDI Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21 maggio 2018;
- € 11.390,50 compensi ISTAT art. 14 CCDI - Compensi di cui all'art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21 maggio 2018 (art.70 ter CCNL 21.05.2018).

Visti:

- la Relazione illustrativa tecnico finanziaria alla ipotesi di accordo annuale avente come oggetto: "Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. Relazione illustrativa tecnico finanziaria costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 Artt. 40 comma 3 - sexies del D.Lgvo 165/2001";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 20.07.2020 avente per oggetto: "Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Finanziarie Decentrate da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2020";
- la Determinazione n. 774 del 22/07/2020 del Responsabile del servizio Economico- Finanziario avente ad oggetto: "Determina Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020".
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione chi sistemi contabili e degli schemi di bilancio dette Regioni, degli enfi locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011";
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con il quale il Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267 ed in particolare l'art. 184 inerente la liquidazione della presente spesa;
- il D. Lgs 118/2011;
- il Decreto Legislativo 30.03.2001 n° 165 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Vigente CCNL del comparto "Regioni – Autonomie Locali";
- la determinazione 1329 del 24.12.2019 di costituzione del fondo 2019.

Verificato che

- l'Ente intende costituire il fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 192.431,43 di cui € 97.002,60 quale parte stabile, € 7.754,28 quali risorse parte variabile soggetta al limite e € 87.674,55 quali risorse parte variabile escluse dal limite come risulta dal prospetto allegato alla documentazione oggetto di analisi;
- la definizione della parte variabile del fondo è di competenza della Giunta Comunale;
- il Comune nell'anno 2019. ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della contrattazione decentrata per l'anno 2020, ai sensi delle norme sull'Armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011, saranno re-iscritte nell'esercizio in cui saranno esigibili
- con successivo atto si procederà alla ripartizione del fondo, sulla base dei criteri che verranno approvati in sede di contrattazione decentrata nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

Esaminata

- la Relazione illustrativa tecnico finanziaria alla ipotesi di accordo annuale avente come oggetto: "Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. Relazione illustrativa tecnico finanziaria costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 Artt. 40 comma 3 - sexies del D.Lgvo 165/2001";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 20.07.2020 avente per oggetto: "Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Finanziarie Decentrate da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2020";
- la Determinazione n. 774 del 22/07/2020 del Responsabile del servizio Economico- Finanziario avente ad oggetto: "Determina Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020".

Esprime

- parere favorevole esclusivamente sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020.

Certifica


- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli di bilancio del contratto nazionale.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Il Revisore Unico

f.to dott. Aldo Cadau

A circular official stamp of the Revisore Unico is overlaid with a handwritten signature. The stamp contains the text "COMUNE DI ESPERIA", "REVISORE UNICO", and "ALDO CADAU". The signature is written in black ink over the stamp.